



Bruxelles, 22.2.2013
COM(2013) 93 final

2013/0055 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione dell'undicesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in merito alle modifiche all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato IX (elenco B) della convenzione

RELAZIONE

1. La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata il 22 marzo 1989 (la “convenzione di Basilea”), istituisce una procedura di controllo per le esportazioni e le importazioni di rifiuti pericolosi tra le parti. La convenzione è entrata in vigore nel 1992 e attualmente vincola 175 parti contraenti, una delle quali è l’Unione europea.
2. La procedura di modifica degli allegati della convenzione di Basilea è regolata dagli articoli 17 e 18 della stessa. Un’eventuale proposta di modifica deve essere presentata da una parte contraente e trasmessa a tutte le altre parti dal segretariato, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla riunione nel corso della quale è prevista l’adozione. Detta modifica deve essere adottata nel corso di una riunione della conferenza delle parti e acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di emanazione di una circolare di notifica da parte del depositario.
3. L’allegato IX della convenzione di Basilea riporta un elenco di rifiuti. Tali rifiuti non saranno coperti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione e non saranno pertanto considerati “rifiuti pericolosi” ai fini della convenzione, salvo nel caso in cui contengano una quantità tale di materiali indicati all’allegato I da evidenziare una caratteristica di cui all’allegato III. L’allegato I elenca categorie di rifiuti che vanno sottoposti a controlli (flussi di rifiuti) e componenti di rifiuti, mentre l’allegato III contiene un elenco di caratteristiche di pericolosità.

Le seguenti cinque domande relative all’aggiunta di nuove voci all’allegato IX (elenco B) della convenzione di Basilea sono state presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2011:

- a) frazione di plastica non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi;
 - b) rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette, non contemplati dalla voce B3020 dell’allegato IX;
 - c) frazione di plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi;
 - d) rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri;
 - e) imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 dell’allegato IX.
4. Le summenzionate voci relative ai rifiuti sono state aggiunte a titolo provvisorio all’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti¹, in attesa di una decisione sul loro inserimento nell’allegato IX (elenco B) della convenzione di Basilea. La decisione in oggetto è stata adottata con il regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di inserire alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B².

¹ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

² GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30.

5. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 25 al 28 settembre 2012, il gruppo di lavoro Open Ended (*Open-ended Working Group* – “OEWG”) ha preso atto delle modifiche proposte. In seguito alle discussioni su tali proposte, l’OEWG ha accettato, al paragrafo 2 della decisione OEWG-8/6, di sottoporre alla conferenza delle parti della convenzione di Basilea, che delibererà in occasione dell’undicesima riunione nel maggio 2013 (COP-11), la seguente proposta di voce dell’allegato IX della convenzione:

“B3075 Rifiuti naturali di biomassa di origine vegetale provenienti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, giardini, parchi e cimiteri, non contenenti materiali indicati all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all’allegato III e non contenenti specie invasive”.

Al paragrafo 3 della decisione OEWG-8/6, l’OEWG ha altresì preso atto della seguente possibile proposta di voce alternativa per l’allegato IX alla convenzione da sottoporre in occasione della COP-11, su cui potrebbero convergere quattro delle proposte inoltrate. L’OEWG ha inoltre osservato che la modifica proposta alle etichette laminate potrà essere integrata o meno:

“B3025 Imballaggi compositi costituiti [principalmente] da carta, plastica e alluminio [e da frazioni che contengono tali materiali] ottenuti dal pretrattamento di tali imballaggi [inclusi i rifiuti di etichette laminate [autoadesive]], non contenenti residui e non contenenti materiali indicati all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all’allegato III”.

6. Alla COP-11 si deciderà se inserire nell’allegato IX (elenco B) della convenzione voci relative ai rifiuti proposte nelle summenzionate domande oppure voci relative ai rifiuti presentate dall’OEWG in occasione della sua ottava riunione oppure ancora voci summenzionate opportunamente modificate.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione dell'undicesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in merito alle modifiche all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato IX (elenco B) della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è entrata in vigore nel 1992.
- (2) A norma degli articoli 17 e 18 della convenzione di Basilea, le modifiche alla stessa convenzione sono adottate in occasione delle riunioni della conferenza delle parti.
- (3) Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 sono pervenute cinque domande per l'aggiunta di nuove voci all'allegato IX (elenco B) della convenzione di Basilea. In attesa di una decisione sull'inclusione nell'allegato IX (elenco B) della convenzione, le voci in oggetto sono state aggiunte a titolo provvisorio all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti³ mediante il regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B⁴.
- (4) Preso atto delle proposte pervenute, in occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 25 al 28 settembre 2012, il gruppo di lavoro Open Ended (*Open-ended Working Group* – "OEWG") ha deciso di sottoporre due proposte di voci dell'allegato IX della convenzione alla conferenza delle parti della convenzione di Basilea, che ne discuterà in occasione della sua undicesima riunione.
- (5) All'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea si deciderà se includere nell'allegato IX (elenco B) della convenzione voci relative ai rifiuti proposte nelle domande presentate oppure voci relative ai rifiuti trasmesse dall'OEWG in occasione della sua ottava riunione oppure dette voci modificate.

³ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁴ GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea si deciderà se includere nell'allegato IX (elenco B) della convenzione voci relative ai rifiuti proposte nelle domande presentate oppure voci relative ai rifiuti trasmesse dall'OEWG in occasione della sua ottava riunione oppure dette voci opportunamente modificate.

Modifiche di entità minore a questa posizione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in occasione dell'undicesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea senza ulteriori decisioni del Consiglio.

Articolo 2

Successivamente alla sua adozione, la decisione dell'undicesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea relativa alle modifiche all'allegato IX (elenco B) della convenzione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*